

## **VALANGHE SULLE ZONE NON CONTROLLATE : FUORIPISTA E FREERIDING - LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DI VALANGHE E LA SITUAZIONE GIURIDICA IN SVIZZERA**

**Avv. Heinz Walter Mathys, ex procuratore cantonale 1 di Berna, Oron / Berna**  
Presidente onorario della SKUS – Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve – Membro della Commissione giuridica Funi-vie Svizzere CG-FUS

Indice :

1. NO RISK, NO FUN versus FUN & SAFETY – LIBERTÀ E SICUREZZA
2. Fuoripista – Off Piste: Allarme di pericolo imminente di valanga – Nessun obbligo di assicurare la sicurezza – Obbligo di dare l'allarme
3. Off Piste : Responsabilità esclusivamente personale – Sanzioni (Regole di comportamento FIS – Sanzioni del diritto penale e del diritto civile – Riduzione della prestazione dell'assicuratore)
4. Divieto generale del fuoripista – Off Piste?
5. Contravvenzioni della polizia statale delle piste – Competenza sanzionatoria?
6. Servizio d'ordine privato : Servizio piste e soccorso con funzioni di polizia - Potere di fermo degli sportivi irrispettosi / Arresto provvisorio

### **1. NO RISK, NO FUN versus FUN & SAFETY – LIBERTÀ e SICUREZZA**

Una vita senza rischi non è degna di essere vissuta. Lo sport e il gioco sono la vita. Come la vita, anche lo sport comporta dei rischi.

L'umanità è costantemente a caccia di nuove sfide, di adrenalina. Lo sport stesso è caratterizzato dalla continua ricerca di "new challenges, new sensations, new adventures". Nell'ambito degli *sport sulla neve*, non si cercano piste nere, ma nerissime, Boarder e Cross Paradise, Freestyle et Slopestyle. Per molti sciatori e snowboarder, l'ultima novità in fatto di emozioni forti si chiama freeride: scendere a ritmo serrato nella neve fresca, lontano dalle piste aperte e battute. **NO RISK, NO FUN.**

Nello sport, la *sicurezza* rappresenta *una sfida costante*. Quest'ultima consiste nel cercare misure di prevenzione fattibili e sostenibili, garantendo allo stesso tempo la possibilità di esprimersi nello sport.

Il richiamo dello sport risiede sostanzialmente nella libertà e scioltezza dei movimenti. Gestire i rischi nell'ambito del *rischio consentito, non vietato o socialmente adeguato*, purché moderato è un *appello* per tutti, sportivi dilettanti, professionisti e organizzatori. **FUN & SAFETY – DIVERTIMENTO E SICUREZZA.**

I Freeriders che causano valanghe, ne vengono sommersi, feriti o addirittura uccisi, e questi necessitano di dispendiose azioni di salvataggio e provocano un *grande interesse mediatico*.

Quando le valanghe così causate sommergono le piste demarcate e aperte al pubblico, mettendo così in pericolo gli utenti e a rischio di danneggiamento gli impianti di trasporto, si forma spesso l'auspicio di potenziare la responsabilità dei gestori, i quali hanno il dovere di garantire la sicurezza tramite il loro servizio piste e soccorso, nonché di adottare un divieto generale del riding; così come, seguendo l'esempio italiano, il ricorso ad un intervento della polizia statale con funzioni di tipo preventivo e con poteri d'ammenda.

Il dibattito è condotto in tutti paesi europei dell'arco alpino. Anche in Italia.

Il dibattito si svolge a vari livelli: La libertà personale, la libertà di movimento, l'emozione e la passione, le polemiche, e, infine, a livello legale. Il livello legale è quello della *ragione*. Non vi è una libertà, ma tutta una serie di libertà.

La **limitazione** della libertà obbedisce a **due criteri**: *Primo*, il rispetto per gli altri e *secundo*, il rispetto per la legge. La limitazione della libertà non è un attacco alla libertà. Una limitazione può essere necessaria.

Ricordo il caso di Kuno K. che ho seguito fin dal inizio, il 19 novembre 2000, con grande interesse in qualità di presidente della Fondazione e la Commissione SKUS, membro della Commissione giuridica FUS e esperto del diritto della neve.

Dieci giorni dopo la valanga in Val Senales, il 29 novembre 2000, FUS ha organizzato un seminario sul tema "**Fuoripista – Freeride**". Il titolo del mio intervento era: "*Punktuelle Verbote des Variantenfahrens / Divieti puntuali del Fuoripista*".

Nel caso di Kuno K., all'epoca dei fatti aspirante guida alpina di Parcines, accusato di avere provocato il distacco di una slavina in Val Senales, sono state emesse tre sentenze :

- **Tribunale di Bolzano**, sezione di Silandro/Schlanders, sentenza del 25 marzo 2002, **assoluzione**
- **Corte d'appello di Trento**, sezione distaccata di Bolzano, sentenza del 2 ottobre 2003, **verdetto di colpevolezza** ai sensi degli articoli 426 (Inondazione, frana o valanga) e 449 (Delitti colposi di danno, negligenza). K. è stato **condannato a 8 mesi di reclusione**. La pena è stata sospesa.
- **Corte di cassazione**, sezione IV, sentenza del 28 gennaio 2006: **Il ricorso è stato respinto**.

Kuno K. è stato tra l'altro accusato **di aver ignorato l'avvertimento valanga** (in quattro lingue, it, de, fr, en)

**“STOP**

Pericolo di valanga – Lawinengefahr – Danger d'avalanches – Danger of avalanches  
Chiuso – gesperrt – barré – closed“.

La questione della **rilevanza giuridica dell'avvertimento valanga** si è presentata anche in Svizzera nel caso Bogner [DTF 91(1965) IV 117], la valanga del 12 aprile 1964 in Val Selin che causò la morte di due sciatori di livello mondiale, Barbara Henneberger e Bud Werner.

Regeste della DTF del 8 giugno 1965: *omicidio colposo, commesso per aver condotto le vittime in una regione chiusa agli sciatori per il pericolo di valanghe, in un momento in cui il pericolo, accresciuto, della caduta di lastroni di neve era stato segnalato pubblicamente da persone competenti.*

La Corte d'appello di Trento e la Corte di cassazione hanno *affermato il delitto colposo* ai sensi dell'articolo 43 CP,

*“è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.*

Sono fermamente convinto, che le sentenze di colpevolezza dettagliatamente motivate dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione nei confronti di Kuno K. siano giuste.

Secondo il diritto svizzero K. si è reso colpevole di perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 cpv 2 CP). Questo, come viene spiegato nella sentenza della Corte d'appello, in quanto, sulla pista raggiunta dalla slavina ("Schmugglerpiste") si trovavano altri sciatori. In questo caso la **messa in pericolo** non era solo astratta ma bensì **concreta**. Il colpevole K. ha agito per negligenza ai sensi dell'art. 12 cpv 3 CP.

In febbraio 2010, dopo diversi incidenti valangari con morti e feriti, vi sono stati nuovi impatti mediatici in Italia:

**CORRIERA DELLA SERA**, 8 febbraio:

EMENDAMENTO GOVERNO A DL EMERGENZE

Valanghe, 9 morti nel weekend.

Il governo: „Carcere per chi le provoca”.

Bilancio terribile: una decina i feriti.

**La Voce del NordEst.it**, 8 febbraio

IL DIBATTITO / Valanghe.

Il Governo chiede il carcere, ma l'Aula frena.

**IL MATTINO.it**, 8 febbraio

Valanghe, otto vittime nel fine settimana.

Carcere per chi le provoca : polemiche.

In riferimento all' « Emendamento al decreto legge sulle emergenze » l'Università di Firenze, Dipartimento di Diritto Comparato, mi ha pregato di prendere posizione sul tema « Responsabilità di chi causa valanghe in Svizzera ». Oggi vi presento le mie riflessioni.

## **2. Fuoripista – Off Piste:**

**Allarme di pericolo imminente di valanga – Nessun obbligo di assicurare la sicurezza – Obbligo di dare l'allarme**

Le *direttive SKUS* per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, le quali sono riconosciute da anni dal Tribunale federale come parametri di prudenza, così come le *direttive FUS* relative alle discese per gli sport

sulla neve, obbligano i servizi di trasporto, i quali hanno il dovere di garantire la sicurezza, di dare l'allarme **a partire dal grado di pericolo 3 (marcato)**.

Il richiamo dei riders avviene grazie alla *tavola di avvertimento n° 8*, pericolo di valanghe nella zona non controllata, « Zona non controllata, **Pericolo di valanghe** » così come tramite il **segnale luminoso lampeggiante** (n° 8a) con luce a intermittenza gialla in caso di valanghe.

Se vi sono *dubbi* se una discesa è demarcata e assicurata o meno se fa parte della zona non controllata, è comunque possibile orientarsi in quanto ogni uscita regolarmente frequentata è dotata dalla *tavola di avvertimento n° 12* con scritto « **Attenzione – Qui nessuna discesa demarcata ne controllata** ».

Questa tavola deve essere posta solamente in luoghi da cui parte una possibilità di discesa non demarcata che nasconda dei pericoli particolari.

A partire dal grado di pericolo di valanghe « marcato » può essere necessario *eccezionalmente uno sbarramento locale*. Se il pericolo di valanghe è considerevole potrà essere necessaria *una barriera*.

*Particolari cartelli d'informazione* sono i **Freeride Checkpoints**. I Checkpoints devono essere posizionati, in modo analogo alle tavole di orientamento, alla stazione di partenza e alle stazioni più importanti della zona da sport sulla neve. Essi *non* devono essere posizionati *all'interno delle zone sciabili*.

A partire dal grado 3 « marcato », i Checkpoints avvertono l'utente contro i pericoli nella zona non controllata per mezzo del **segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe** (n° 8a).

I Checkpoints ricordano all'utente che egli pratica il suo sport al di fuori delle discese demarcate e rese sicure, vale a dire nella zona non controllata, **esclusivamente a proprio rischio e pericolo**.

I Checkpoints danno raccomandazioni e direttive emanate dalle autorità competenti, come l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe SLF e della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS.

### **3. Off piste: Responsabilità esclusivamente personale – Sanzioni (Regole di comportamento FIS – Sanzioni del diritto penale e del diritto civile – Riduzione della prestazione dell'assicuratore)**

Fuori pista gli sportivi si muovono esclusivamente **a proprio rischio e pericolo**.

Le direttive SKUS per sciatori e snowboarder *prevedono* espressamente che il terreno al di fuori delle discese demarcate **non è assicurato**.

Le direttive SKUS *informano* sul fuoripista e freeriding e raccomandano specifici tipi di comportamento nelle zone non demarcate.

#### **Informazioni**

- Bolletino nazionale di valanghe SLF
- Bolletino meteo
- Avvertimenti dei servizi piste e soccorso
- Freeride Checkpoints

#### **Comportamento nelle zone non demarcate**

1. Osservare e valutare le caratteristiche del manto nevoso, gli accumuli di neve, le recenti valanghe di lastroni e le zone di rottura.
2. Portare di su sé l'apparechio per la ricerca in valanga (ARVA) e regolarlo sulla posizione « *emissione* » ; controllo delle funzioni ; equipaggiarsi di una pala da valanga e di una sonda. Altri sistemi di emergenza sono raccomandati, per esempio airbag da valanga.
3. Praticare il freeriding solo se la visibilità è buona.
4. Percorrere singolarmente i passaggi chiave e i pendii; prevedere delle vie di fuga.
5. Non avventurarsi mai da soli; tenere sempre d'occhio i compagni e essere pronti a intervenire.

#### **Nel dubbio mai !**

La valutazione del pericolo di valanghe esige molta attenzione ed esperienza. I sentimenti sono insufficienti. Il bel tempo e uno scarso strato di neve non escludono il pericolo di valanghe. Anche per il fuoripista e il freeriding vale:  
**nel dubbio mai!**

La *tavola di avvertimento n° 8* , pericolo di valanghe nella zona non controllata, e il *segnale luminoso lampeggiante (n° 8a)* con luce a intermittenza gialla significano **in modo inequivocabile** :

**« Restare sulle discese demarcate e aperte ».**

## **Principi :**

Le regole di comportamento FIS valgono anche per il fuoripista.

Gli sportivi che non rispettano le demarcazioni, la segnaletica e si oppongono agli ordini degli agenti dei servizi piste e soccorso si comportano in modo *illegittimo*.

## **Sanzioni del diritto penale e del diritto civile :**

*Diversamente* da quanto accade per le sanzioni pecuniarie e le sanzioni di detenzione in caso di perturbamento colposo della circolazione pubblica, di omicidio colposo e di lesioni colpose; nel caso della sanzione del diritto civile del risarcimento del danno causato alle squadre di ricerca e di soccorso, il diritto al risarcimento si precisa già dal **semplice sganciamento** della massa di neve.

In virtù del *principio di causalità* lo sportivo responsabile che ha mancato di riguardo deve sopportare, nei confronti del responsabile della sicurezza, le spese assunte per le ricerche che sono state ordinate a causa delle circostanze.

## **Riduzione della prestazione in contanti – atti temerari, assoluti e relativi**

In caso di infortuni non professionali dovuti ad un **atto temerario**, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà o rifiutate nei casi particolarmente gravi. Vi è un atto temerario se l'assicurato si espone ad un pericolo particolarmente grave senza prendere, o poter prendere, le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli.

L'atto temerario **assoluto** si configura :

- se un'azione comporta pericoli che non possono essere limitati a proporzioni ragionevoli indipendentemente dalle condizioni concrete
- se il carattere degno di protezione difetta a un'azione con pericoli particolarmente gravi *oppure* se una determinata azione si presenta come insensata o riprovevole.

*Esempi* di atti temerari **assoluti** :

- gare automobilistiche, allenamento compreso
- gare di motocross, con motoscafi, di moto, in discesa con la mountain bike, con quad, di motoslitte (snowcross), allenamento compreso
- Base jumping
- Speedflying

- Karate estremo
- Incontri di full contact

Un atto temerario **relativo** è un'azione di per sé degna di protezione e i relativi pericoli possono essere limitati a proporzioni ragionevoli dalla persona che svolge l'azione. Occorre verificare se in base alle capacità individuali e alle modalità di esecuzione sarebbe stato possibile limitare i pericoli e se è stato omesso di farlo.

I freeriders, i quali non rispettano le ammonizioni dei servizi piste e soccorso, così come determinate dalle direttive di comportamento della SKUS, e i quali non sono dotati delle attrezzature prescritte, in particolare sono sprovvisti di un apparecchio per la ricerca in valanga (ARVA) regolato sulla posizione « emissione », compiono un'impresa rischiosa ai sensi dell'art. 39 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e art. 50 del Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) oppure tengono un comportamento di *colpa grave* ai sensi dell'art. 14 cpv 2 della Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA).

La divisione giuridica della previdenza sociale del Cantone di Berna (sentenza del 19 febbraio 2003, BVR 2003 500-503) ha dovuto giudicare il caso di uno sciatore che, a fine gennaio del 2000, insieme ad altri tre snowboarder, aveva attraversato una barriera di protezione saltando al di sopra di un recinto di filo spinato che si trovava dietro.

Quale terzo componente del gruppo in movimento, il trentenne aveva percorso, poi, una pendio ripido, ricoperto da circa 50 cm di neve fresca. Lo sciatore era stato quindi trascinato e seppellito sotto un banco di neve: è stato possibile soltanto recuperare il corpo esanime dello sciatore, sepolto a una profondità di circa 1,5 m. La SUVA, l'assicurazione svizzera contro gli infortuni, ente di diritto pubblico, presso la quale lo sciatore aveva dovuto obbligatoriamente stipulare una polizza a copertura del caso di incidente, aveva ridotto del 50% il premio assicurativo spettante alla vedova e alla figlia. Il tribunale ha lasciato aperta la questione riguardante l'effettiva sussistenza di un rischio assoluto, in quanto la verifica dei fatti, dal punto di vista del

rischio relativo, ha portato allo stesso risultato. Il ricorso contro la decisione è stato respinto.

Per ragioni di completezza ripeto che anche l'art. 14 cpv 2 della legge federale sul contratto d'assicurazione dà all'assicuratore il diritto di ridurre la prestazione in caso di un danno provocato *in modo di grave incuranza*.

#### **4. Divieto generale del fuoripista – Off piste?**

Un divieto generale è inammissibile in quanto viola il diritto fondamentale della libertà personale e in particolar modo della libertà di circolazione (art. 10 cpv 2 Costituzione federale).

I singoli **cantoni** sono obbligati ad adottare misure rivolte a **preservare l'incolumità pubblica**, e di questa fa parte la salvaguardia della vita e dell'integrità fisica delle persone. Le autorità sono legittimate a prevedere divieti per sconfiggere un pericolo grave ed imminente se questo si basa sull'interesse pubblico e si poggia sulla clausola generale delle „situazioni di notevole pericolo di valanga“. Questi divieti debbono essere **proporzionali** in considerazione delle circostanze *temporali, locali, personali e fattuali*.

***Conclusione : Divieti puntuali del fuoripista sono possibili.***

A modo di esempio, riguardo alla Francia, vi ricordo, che il prefetto Pierre Breuil con decreto di polizia del 13 e 14 febbraio 1999 dichiarava il divieto del fuoripista nella Alta Savoia fino al 17 di febbraio 1999.

#### **5. Contravvenzioni della polizia statale delle piste – Competenza sanzionatoria?**

Le precedenti intervensioni parlamentari [interpellanza Günther Paul (98.3148), mozione Donzè Walter (01.3128) e mozione Günther Paul (05.3012)] non hanno avuto successo. Nella sua presa di posizione di rifiuto del 14 Settembre 2005 il Consiglio Federale si esprime come segue:

*« Il comportamento sulle piste da sci non deve essere oggetto di ulteriori regolamentazioni da parte della Confederazione. Non è necessaria l'introduzione di una polizia*

*operante sulle piste e autorizzata ad infliggere pene o multe. Le basi giuridiche in ambito civile e penale sono sufficienti. »*

Il ricorso ad un intervento della polizia con funzioni di tipo *preventivo* e con poteri d'ammenda è *irrealistico*.

Nell'anno 2010 il consigliere Nazionale Stefano Rossini ha presentato ancora una **iniziativa parlamentare “Sicurezza nei comprensori sciistici”**. Anche a questa non è stato dato seguito.

Iniziativa parlamentare depositata il 19.03.2010 in Consiglio nazionale da Stéphane Rossini (10.443).

Testo depositato:

*„E necessario emanare disposizioni legali che consentano ai gestori degli impianti di risalita nei comprensori sciistici di infliggere multe, per il tramite dei servizi preposti alla sicurezza, a coloro che violano le norme di sicurezza anti valanghe. Tali disposizioni dovranno tenere conto degli elementi seguenti :*

- 1. in funzione delle condizioni di innevamento e del livello di pericolo, i servizi di sicurezza definiscono il perimetro del comprensorio sciistico e il periodo nei quali vigono norme di sicurezza rigorose ;*
- 2. nel perimetro e periodo stabiliti, gli sciatori che violano le norme di sicurezza possono essere puniti con la multa.*

Motivazione :

*« Le società che gestiscono gli impianti di risalita nei comprensori sciistici si trovano regolarmente a dover affrontare il problema delle valanghe causate dagli sciatori che abbandonano le piste battute e segnalate e mettono così in pericolo anche gli altri utenti degli impianti. L'inosservanza della segnaletica da parte degli amanti del fuori pista è una pratica sempre più diffusa. Le misure di prevenzione sono essenziali, ma sta di fatto che gli addetti alla sicurezza delle piste sono praticamente impotenti di fronte alle violazioni quasi sistematiche della segnaletica. Al massimo, si procede al ritiro di qualche abbonamento ».*

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale del 16 agosto 2010, considerazioni (estratto) :

*« In occasione dell'indagine conoscitiva, l'autore dell'iniziativa ha spiegato che con la sua richiesta non intende vietare lo sci al di fuori delle piste battute né introdurre una polizia delle piste. È in gioco la sicurezza degli sciatori sulle piste battute. Mediante questa iniziativa si auspica di poter multare gli sciatori che escono dalle piste battute e che con il loro comportamento sconsiderato causano valanghe mettendo in perico-*

*lo gli altri sciatori. Da questo provvedimento l'autore dell'iniziativa si aspetta un effetto preventivo.*

*Per quanto riguarda la situazione giuridica attuale, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno rilevato che l'attuazione dell'iniziativa rivoluzionerebbe le competenze di Confederazione e Cantoni nel settore dell'utilizzazione delle piste da sci. Stabilire regole in materia di sicurezza sulle piste da sci e determinare se siano vincolanti dal profilo legale è di competenza dei Cantoni. Se si volesse introdurre sul piano del diritto federale un diritto di traffico sulle piste da sci, sarebbe dapprima necessario sancire nella Costituzione la relativa competenza della Confederazione. .... »*

Proposta : Non è dato seguito.

## **6. Servizio d'ordine privato / Servizio piste e soccorso con funzioni di polizia – Potere di fermo degli sportivi / Arresto provvisorio (art. 218 CPP)**

A causa della mancanza di una base legislativa, in Svizzera non ci sono poliziotti i quali, *in esercizio di una funzione preventiva*, richiamano all'ordine gli sportivi *irrispettosi*.

I compiti di « polizia » vengono indicati nelle direttive SKUS e FUS, nonché nella Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

In base alla cifra 47 delle direttive SKUS è il servizio piste e soccorso a compire il servizio d'ordine.

La cifra 48 regola i poteri degli addetti di piste e soccorso con funzioni di preservazione dell'ordine, questo in analogia all'art. 60 del Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) in vigore il 1 gennaio 2010.

Art. 60 cpv 3 del OTV :

« *Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata :*

- a) si è comportata in modo sconsiderato;*
- b) ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;*
- c) non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relative alla sicurezza;*
- d) si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.*

Controlli di tipo « polizia » durante il servizio piste e soccorso fanno parte della *formazione* dei pattugliatori a tutti i livelli nei corsi di FUS.

In applicazione del principio di proporzionalità, prima si intima un ammonimento e una diffida, poi viene ritirato lo ski pass. *Ultima ratio* è una *denuncia* per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 CP). Le piste sono luoghi della circolazione pubblica. La legge esige la **messa in pericolo concreta**.

Esemplificative sono le denunce fatte all'inizio del anno 2010 circa la caduta di slavine su piste demarcate e aperte al pubblico nel Canton Vallese. Queste procedure non sono ancora concluse.

Le persone incaricate del servizio di sicurezza hanno il potere di fermare gli sportivi [*arresto provvisorio* ai sensi dell'art. 218 CPP (Codice di diritto processuale penale)]. L'omicidio colposo, le lesioni gravi e il perturbamento della circolazione pubblica sono **reati**. Il **potere di fermo** da parte di privati ha carattere sussidiario rispetto al potere di cui è investita la polizia pubblica. Può essere esercitato quando l'aiuto della polizia non può essere raggiunto in tempo. L'uso della forza come mezzo estremo deve essere proporzionale.

\*\*\*\*\*

Con le mie indicazioni spero di avervi dato una visione generale sulla prevenzione e lo stato giuridico in Svizzera.

**Conclusione :**

**Lo sport sulla neve, come pure anche il fuoripista, non avviene in uno spazio privo di leggi.**

Chiudo ringraziandoVi per l'attenzione.

Heinz Walter Mathys, avv.  
mathys.snow\_safety@bluewin.ch